



Comune di Sanza

Provincia di Salerno

web www.comune.sanza.sa.it

e mail affarigenerali@comune.sanza.sa.it

Piazza XXIV Maggio - 84030

☎ 0975/322536/322766 📠 0975/322626

Regolamento per i lavori da eseguirsi in economia

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31 luglio 2006**
- **Publicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____
con avviso prot. _____ del _____**
- **Entrato in vigore il _____**

Sommario

Articolo 1 – Finalità	pag. 2
Articolo 2 - Definizioni	pag. 2
Articolo 3 - Lavori, forniture e servizi in economia	pag. 2
Articolo 4 - Divieto di frazionamento	pag. 3
Articolo 5 - Contratti di cottimo	pag. 4
Articolo 6 - Scelta del contraente e forma del contratto	pag. 4
Articolo 7 - Lavori d'urgenza	pag. 5
Articolo 8 - Esigenze di somma urgenza	pag. 6
Articolo 9 - Perizia suppletiva per maggiori spese	pag. 6
Articolo 10 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia	pag. 6
Articolo 11 - Anticipo fondi	pag. 6
Articolo 12 - Requisiti e garanzie	pag. 6
Articolo 13 – Subappalto	pag. 7
Articolo 14 - Regolare esecuzione	pag. 7
Articolo 15 - Collaudo dei lavori	pag. 7
Articolo 16 - Inadempimenti di contratti per cottimo	pag. 7

Il Segretario Comunale
Dott. Franco Tierno

Il Sindaco
Vittorio Esposito

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento detta norme per le spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale e regolamentare.
2. Le presenti norme disciplinano i lavori, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia dal Comune di Sanza, fino all'importo di **200.000** Euro (art. 24, comma 6°, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Il Comune di Sanza può eseguire i lavori e le provviste o i servizi di cui al presente regolamento nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i capitoli e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale.
4. I lavori in economia prevedibili dovranno essere indicati in apposito elenco a corredo del programma annuale dei lavori ai sensi dell'articolo 88, 3° comma, del D.P.R. n. 554/99 fatti salvi i lavori eseguibili con le risorse rese disponibili a seguito dei ribassi d'asta o di economie (art. 14, 9° comma, Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni).
5. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Articolo 2

Definizioni

Fornitura: è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.

Fornitura in opera: è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.

Servizio: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.

Lavoro: è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.

Manutenzione: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.

Manutenzione ordinaria: è definita manutenzione ordinaria tutto ciò che viene posto in essere al fine di riparare, rimuovere, sostituire, integrare e mantenere in efficienza beni mobili ed immobili di quanto esistente.

Manutenzione straordinaria: è definita manutenzione straordinaria tutto ciò che viene posto in essere per rinnovare, modificare e sostituire parti di beni mobili ed immobili anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico sanitari e tecnologici etc. purché non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Articolo 3

Lavori, forniture e servizi in economia

1. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori in economia prevedibili si procede mediante adozione della determinazione a contrattare, mentre per i lavori in economia non preventivabili, si procede con determinazione a contrattare, previa deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimi.

Sono in **amministrazione diretta** i lavori, le forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente ed in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori.

Sono a **cottimo** gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo od a misura.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a **50.000 Euro**.

L'importo dei lavori affidati a **cottimo** non può superare i **200.000 Euro**.

3. Sono eseguibili in economia i lavori rientranti nelle seguenti categorie generali:
 - a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previsti dagli artt. 19 e 20 della legge 109/94 e successive integrazioni e modifiche;
 - b. manutenzione di opere ed impianti di importo non superiore a **50.000 euro**;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di compiere i lavori;
 - g. lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.
3. In via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate le tipologie dei lavori rientranti nelle categorie di cui al precedente punto 3):
 - a. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - b. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
 - c. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali d'importo non superiore a **50.000 Euro**;
 - d. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, d'importo non superiore a **50.000 Euro**;
 - e. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario, d'importo non superiore a **50.000 Euro**;
 - f. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nelle eventuali convenzioni con Aziende od Enti gestori, d'importo non superiore a **50.000 Euro**;
 - g. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini, d'importo non superiore a **50.000 Euro**;
 - h. manutenzione dei giardini, viali piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, d'importo non superiore a **50.000 Euro**;
 - i. manutenzione dei cimiteri, d'importo non superiore a **50.000 Euro**;
 - j. lavori da eseguirsi d'ufficio carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
 - k. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
 - l. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

Articolo 4

Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Articolo 5

1. Il contratto di cottimo deve contenere:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
2. Gli affidamenti tramite **cottimo** per interventi di importo superiore a **20.000 Euro** sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Inoltre gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo fino a **20.000 Euro** sono soggetti a post-informazione che dovrà avvenire mediante comunicazione trimestrale da effettuare prima della fine del mese successivo al trimestre, contenente il numero dei lavori affidati a cottimo ed il loro importo complessivo.

Articolo 6

Scelta del contraente e forma del contratto

1. Alla scelta del contraente il Responsabile del procedimento e/o del Servizio perviene mediante gara ufficiosa al fine di assicurare all'Ente la più vantaggiosa concorsualità tra gli interessati.
2. Si intende assicurata una sufficiente concorsualità quando, di norma, sono invitate almeno:
 - 3 ditte per affidamenti fino a **5.000 euro**;
 - 5 ditte per affidamenti tra i 5.001 e i 50.000 **euro**;
 - 10 ditte per affidamenti tra i 50.001 e i 200.000 **euro**.
3. Per importi fino a **5.000 euro** o qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza od alla specialità dell'intervento (ad esempio il rispetto dei tempi, le condizioni fiduciarie e l'economia dei mezzi procedurali) rendano impossibile l'esperimento della gara ufficiosa, è consentito derogare al criterio di cui al precedente comma 2 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta e/o procedere ad affidamento diretto mediante indagini di mercato senza alcuna formalità.
4. Per gli affidamenti di importo superiore a **20.000 euro** si dovrà procedere mediante gara ufficiosa, nella quale si deve garantire la segretezza delle offerte e la contestualità dell'apertura delle buste; qualora tutte le condizioni ed i termini della prestazione risultino sufficientemente prestabiliti nella perizia, ovvero nel capitolato prestazionale, la gara deve avvenire col sistema dell'offerta a prezzi unitari, oppure al massimo ribasso.
Nel caso di gara ufficiosa, la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera od altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
 - a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) le modalità di scelta del contraente;
 - c) le caratteristiche tecniche;
 - d) le modalità di esecuzione;
 - e) eventualmente, la somma massima messa a disposizione dall'Amministrazione;
 - f) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
 - g) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti nella quantità superiori al 5%. Per l'individuazione delle migliori offerte, può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari od a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche, se

necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.

L'affidamento dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli.

Il Responsabile del procedimento e/o del servizio, in qualità di ufficiale rogante, od un funzionario da lui delegato, assistito da un dipendente comunale in qualità di testimone, redige il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.

Dell'esperimento di gara informale viene data comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune www.comune.sanza.sa.it di una apposito avviso riportate le ditte invitate, quelle partecipanti, la ditta aggiudicataria, l'importo dell'aggiudicazione.

Nel caso si verifichi un ribasso pari o superiore al doppio della media dei ribassi, l'offerta viene considerata anomala e la ditta dovrà presentare, pena esclusione, una cauzione fidejussoria definitiva maggiorata di tanti punti percentuali quanti sono i punti di discostamento dalla soglia dell'anomalia come sopra determinata, ed in ogni caso per i punti percentuali di scostamento rispetto ad un ribasso del 20%.

5. Si intende assicurata la concorsualità quando i lavori in economia vengono affidati previo pubblicazione di un bando/avviso di gara Ufficiosa all'Albo Pretorio dell'Ente, della Comunità Montana "Vallo di Diano" e dei Comuni facenti parte della stessa e sul sito internet del Comune www.comune.sanza.sa.it .
6. I lavori in economia previsti nei quadri economici di opere pubbliche possono essere affidati direttamente, agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto principale, alla ditta appaltatrice.
7. E' altresì sempre consentito l'affidamento diretto nei casi di urgenza entro il limite di **200.000 Euro**.
8. Ai fini dell'applicazione del precedente comma per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per la incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti conveniente risparmio a fronte dei lavori altrimenti necessari.
9. Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del Procedimento e/o il Responsabile del Servizio interessato.
10. I **contratti di cottimo** sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale fino ad un importo dei lavori di **20.000 euro**.
Per lavori di importo superiore a **20.000,00 euro**, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica – amministrativa rogitato dal segretario Comunale.
Per i lavori a carattere continuativo, il Responsabile di servizio ha la facoltà di non perfezionare il contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata anche per importi complessivi superiori al limite sopraindicato.
Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.
11. I **contratti di cottimo** dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs., n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto e con le modalità previste dal predetto decreto legislativo.
12. Per gli interventi di importo inferiore a **20.000 Euro**. Il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune. Rientra nella facoltà del Responsabile del procedimento e/o del Servizio procedere alla sottoscrizione di un contratto avente natura di scrittura privata soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed a cura e spese dell'interessato.

Articolo 7

Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

Articolo 8

Esigenze di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di **200.000 Euro** tramite affidamento diretto ad una o più imprese. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo.
2. Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 50 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267(ordinanze contingibili ed urgenti).

Articolo 9

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Regolamento di contabilità e nel rispetto della L. 109/1994.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di **200.000 Euro**. Qualora risultino eccedenze sulla predetta cifra, ne saranno solidamente responsabili il Direttore dei lavori, il Dirigente Responsabile del Servizio ed eventualmente coloro che illegittimamente hanno ordinato le maggiori spese.

Articolo 10

Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 3, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del dirigente, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Articolo 11

Anticipo fondi

1. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale, nei casi previsti in sede di adozione del Bilancio annuale di Previsione.

Articolo 12

Requisiti e garanzie

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo pari o superiore a **20.000 Euro** l'impresa esecutrice deve:
 - prestare le garanzie di cui agli articoli 101 e 103 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999;
 - essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta ai sensi dell'articolo 78 co. 3° del D.P.R. n. 554/2000.

Articolo 13

Subappalto

1. E' vietato il subappalto se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.

Articolo 14

Regolare esecuzione

1. La regolare esecuzione dei lavori di importo inferiore ai **20.000 Euro** è attestata dal Direttore dei Lavori mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera da apporre sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice ad avvenuta ultimazione dei lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice.
2. I lavori di importo pari o superiore ai **20.000 Euro**, sono liquidati in base a stati di avanzamento e conto finale, dal Responsabile del Servizio/procedimento.
3. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori, in merito all'andamento degli stessi.
4. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.

Articolo 15

Collaudo dei lavori

1. Il Responsabile del Servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni, secondo le disposizioni di legge ovvero delle norme regolamentari per l'affidamento degli incarichi esterni, se adottato.

Articolo 16

Inadempimenti di contratti per cottimo

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante dichiarazione scritta del Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.